



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

IL GIUDICE TUTELARE

- a scioglimento della riserva del 02/04/2009;
- visti gli atti di cui al proc. n. 117/09 V.G.;
- esaminata l'istanza presentata il 15/01/09 da Pietro Moretti nato a Pisa il 01/05/1975 e residente a Firenze in via \_\_\_\_\_, con la quale lo stesso chiede per se la nomina di un amministratore di sostegno;
- sentito il P.M. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento;  
rilevato che in linea di principio l'istituto dell' Amministratore di sostegno presuppone, secondo l'espresso disposto dell'art. 404 c.c. che il beneficiando "*si trovi*" nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica;
- che la legge dunque prevede l'attualità della situazione che giustifica la nomina e non già la mera eventualità che essa si realizzi in un futuro più o meno prossimo così da strutturare il provvedimento come una sorta di nomina condizionata ad un evento *incertus an ed incertus quando*;
- che l'art. 408 comma 1 c.c. consente sia al soggetto attualmente capace di designare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'amministratore di sostegno "*in previsione della propria eventuale futura incapacità*", ma ciò inerisce unicamente al profilo della scelta e non già dall'esistenza di presupposti di fatto i quali

devono sempre sussistere ferma restando la vincolatività per il giudice della scelta operata con la nomina anticipata;

- che se è certamente possibile designare un soggetto in previsione di un'eventuale futura incapacità con scrittura pubblica o privata autenticata è altrettanto impossibile sulla base di quest'ultima dichiarazione, e, quindi, prima che l'eventuale incapacità si sia realizzata, depositare il ricorso al giudice tutelare chiedendo di pronunciarsi in largo anticipo su tale eventualità disciplinandola;
- che nella specie il ricorrente è perfettamente e pienamente capace di intendere e di volere e non è attualmente affetto da alcuna incapacità fisica o psichica, laddove nel ricorso egli ha specificato che chiede la nomina di un amministratore in previsione di una propria eventuale e futura incapacità;
- che pertanto alla luce delle considerazioni di cui sopra, la richiesta mancando il presupposto dell'attualità non può essere accolta, ferma restando la facoltà di richiedere nelle forme indicate di designazione di un eventuale futuro amministratore di sostegno;

P.Q.M.

visti gli art. 404 e segg. c.c.;

RIGETTA

il ricorso in oggetto.

Si comunichi alla parte ed al P.M.

Firenze 08/04/2009

IL GIUDICE TUTELARE  
DOTT. A. GATTA

